



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO
NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Class. 34.43.01/8.122.2/2021

Class. 34.43.01 fasc. SS-PNRR
8.122.22021

Oggetto: **[ID_VIP: 8020]** Progetto di un impianto fotovoltaico avente potenza potenziale pari a 19,3 MW e delle relative opere di connessione alla rete elettrica e RTN, da realizzarsi nel Comune di Argenta (FE). Progetto PNIEC.

Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. lgs. 152/2006

Proponente: EG COLOMBO S.r.l.

Parere tecnico-istruttorio MiC

e p. c. a.

Roma, vedi intestazione digitale

Al

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza
Energetica

Direzione Generale Valutazioni Ambientali

Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS

va@pec.mite.gov.it

Ufficio di Gabinetto del Ministro della Cultura

udcm@pec.cultura.gov.it

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Commissione tecnica PNRR-PNIEC

compniec@pec.mite.gov.it

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio

per la città metropolitana di Bologna

e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara

sabap-bo@pec.cultura.gov.it

Regione Emilia Romagna

Valutazioni Ambientali e Promozione Sviluppo

Sostenibile

vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it



VISTO il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante “Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”.

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei Beni culturali e del paesaggio” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la Legge 24 giugno 2013 n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di “Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”;

VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2014, n. 83, concernente “Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo”, convertito con modificazioni in Legge 29 luglio 2014, n. 106;

VISTO il D.P.C.M. n. 171 del 29 agosto 2014 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministero e dell’Organismo indipendente di valutazione delle performance, a norma dell’art.16 comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014 n. 89” pubblicato sulla G.U.R.I n. 274 del 25 novembre 2014;

VISTO il D.M. 27 novembre 2014, concernente "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo" registrato alla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio 5624;

VISTO il Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo n.44 del 23 gennaio 2016, recante “Riorganizzazione del ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo ai sensi dell’articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”, registrato dalla Corte dei Conti 29 febbraio 2016, n.583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I. l’11 marzo 2016, Serie Generale n.59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016;

VISTO quanto già disciplinato con il D.M. del 23.01.2016, n. 44, “Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo” che prevede l’istituzione delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, in vigore dall’11.07.2016;

VISTO il Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 86, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità”. (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), con il quale tra l’altro l’ex Ministero dei beni e delle attività culturali e del



turismo ha assunto la nuova denominazione di “Ministero per i beni e le attività culturali”, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 254 del 17/07/2018, prot. n. 22532;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 76, pubblicato sulla G.U. 184 del 07/08/2019, entrato in vigore il 22/08/2019, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”;

VISTO l’articolo 1, comma 16, del Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali”, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

VISTO il DPCM n. 169 del 2 dicembre 2019, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”, pubblicato nella G.U. ser. Gen. N. 16 del 21 gennaio 2020;

VISTO il DM del Mibact 28 gennaio 2020, n. 21, recante “*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*”;

VISTI gli articoli 2 e 6, comma 1, del decreto legge 1° marzo 2021, n. 22 recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021), convertito in legge, con modificazioni (L. n. 55/2021), ai sensi del quale il “*Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare*” e il “*Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*” sono rispettivamente ridenominati: “Ministero della Cultura” e “Ministero della Transizione ecologica”;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni recante “Norme in materia ambientale”;

VISTO che l’allora Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l’architettura e l’arte contemporanee (PBAAC) ha collaborato con l’allora Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare alla redazione delle “Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D. Lgs 152/2006 e s.m.i.” (Rev. 4 del 03/12/2013 <https://va.mite.gov.it/IT/ps/DatiEStrumenti/Modulistica>);



CONSIDERATO quanto descritto nelle suddette “Specifiche tecniche”, oggetto anche della Circolare n. 5 del 15/01/2014 dell’allora Direzione generale PBAAC, resa pubblica sul relativo sito istituzionale all’indirizzo: www.dgabap.beniculturali.it, sezione “Normativa”, paragrafo “Archivio normativa”;

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell’allora Direzione generale PBAAC n. 5/2020 del 19/03/2010, “Procedure di competenza della Direzione generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici”, pubblicata sul sito istituzionale all’indirizzo: www.dgabap.beniculturali.it, sezione “Normativa”, paragrafo “Archivio normativa”;

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell’allora Direzione generale PBAAC n. 6/2020 del 19/03/2010, “Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovraregionali o transfrontalieri – Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale”, pubblicata sul sito istituzionale all’indirizzo: www.dgabap.beniculturali.it, sezione “Normativa”, paragrafo “Archivio normativa”;

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell’allora Direzione generale PBAAC n. 3/2016 del 12/01/2016, “Procedure di valutazione di piani, programmi, opere e interventi di competenza della Direzione generale BeAP in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli uffici centrali e periferici”, pubblicata sul sito istituzionale all’indirizzo: www.dgabap.beniculturali.it, sezione “Normativa”, paragrafo “Archivio normativa”;

VISTO il Decreto Interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla GU n.16 del 21/01/2016, sottoscritto dall’allora Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l’allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il Decreto Ministeriale 10 settembre 2010, recante “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

VISTO il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, recante “*Governance* del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021;



VISTO il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, che all'art. 25 comma 1 lettera b) punto 2) ha escluso l'applicazione dell'art. 10-*bis* della L. 241/1990 per i procedimenti di cui all'art. 6 commi 6, 7 e 9 e all'art. 28 del D. Lgs 152/2006;

CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all'art. 25 del D. lgs. N. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-*quinquies*, "il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l'autorizzazione di cui all'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica", dovendosi qui intendere esteso il riferimento al "competente direttore generale del Ministero della cultura" all'intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come indicato dall'art. 36, comma 2-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;

VISTO che il succitato Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 all'art. 25 comma 1 lettera b) 2) ha escluso dall'applicazione dell'art. 10-*bis* della L.241/1990 i procedimenti di cui all'art. 6 commi 6, 7 e 9 e all'art. 28 del D.Lgs 152/2006;

VISTO l'Atto di indirizzo del Ministro della Cultura, con il quale sono state individuate le priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2022, con proiezione triennale 2022-2024, emanato con D.M. rep. n.26 del 21 gennaio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 2 febbraio 2022, n. 226;

VISTO l'art. 36, comma 2 *ter*, del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29/06/2022, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", secondo cui "La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della Cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti";

CONSIDERATO che, sulla base di tale disposizione, nel procedimento di cui trattasi, per il Ministero della Cultura la competenza è trasferita dalla Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza Speciale per il PNRR;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR;

VISTO il correlato contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 07 luglio 2022;



VISTO il decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” con cui il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di “*Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica*”;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 “*Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.*”, convertito, con modificazioni, con la legge 21 aprile 2023, n. 41;

PREMESSO che la società EG COLOMBO S.r.l. (di seguito anche “il proponente”), con nota acquisita al prot. DG-ABAP Serv. V n.914 del 12/01/2022, successivamente perfezionata, ha presentato istanza per l’avvio del procedimento in epigrafe, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii;

CONSIDERATO che il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) Direzione Generale Valutazioni Ambientali (di seguito anche DGVA), con nota prot. n.149643 del 29/11/2022, acquisita al prot. della scrivente Soprintendenza Speciale per il PNRR al n.6294-A del 29/11/2022, ha comunicato la procedibilità dell’istanza, la pubblicazione della documentazione e il responsabile del procedimento, e che la documentazione è stata resa disponibile alla consultazione sul sito web del MiTE all’indirizzo

<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8376/12366>

CONSIDERATA la nota della scrivente prot. n.6364-P del 01/12/2022 con la quale si provvedeva all’avvio della procedura in esame con la richiesta del parere endoprocedimentale alla Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, e con la richiesta del contributo istruttorio al Servizio II della DG ABAP;

CONSIDERATO che la Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara con nota prot. n. 33283-P del 23/12/2022, acquisita dalla scrivente con prot. n.7423-A del 27/12/2022, esaminata la documentazione di progetto pubblicata sul portale web del MASE ha trasmesso le proprie valutazioni e richiesto documentazione integrativa;

CONSIDERATO che la DGVA del MASE, con nota prot. 164193 del 28/12/2022 acquisita dalla scrivente con prot. 34 del 02/01/2023, in seguito alla verifica in fase di istruttoria della documentazione integrativa volontaria ha rilevato incongruenze nella cartella denominata “*Piano Tecnico Opere di Rete*”, in quanto “*i files inseriti non fanno riferimento al progetto richiamato in oggetto bensì ad un altro progetto afferente alla Società EG Pascolo S.r.l.*”, e di conseguenza **ha sospeso la consultazione pubblica**, comunicando che la stessa sarebbe stata riavviata, ai sensi dell’art. 24, comma 5 del D.lgs. 152/2006, una volta ricevuti i chiarimenti richiesti e/o la documentazione sostitutiva;

CONSIDERATO che il Servizio III della DG-ABAP, con nota prot. SS-PNRR n. 100-I del 04/01/2023 ha inviato il proprio contributo istruttorio;



CONSIDERATO che il proponente, con nota del 30/12/2022 acquisita dalla scrivente con prot. 683-A del 19/01/2023, ha comunicato alla DGVA del MASE e, per conoscenza, alla scrivente che *“il progetto attinente nella titolarità della scrivente EG Colombo ha in comune le opere di rete con i progetti di titolarità di EG Pascolo S.r.l. [ID 9054], EG Dolomiti S.r.l. [ID 8744]ed EG Dante S.r.l. [ID 8032](cd. Cluster) e per questo motivo la documentazione relativa al PTO (Piano Tecnico Opere di rete) è la medesima per tutti i progetti”*;

CONSIDERATO che il Servizio II della DG-ABAP, con nota prot. SS-PNRR n. 226-I del 09/01/2023 ha inviato il proprio contributo istruttorio;

CONSIDERATO che il proponente, con nota del 17/01/2023 acquisita dalla scrivente con prot. 185-A del 05/01/2023, ha comunicato alla DGVA del MASE e, per conoscenza, alla scrivente di aver trasmesso il “Piano Tecnico delle Opere di Rete” con l’aggiornamento dei cartigli riportando negli stessi la denominazione del progetto EG Colombo;

CONSIDERATO che, con nota prot. n.1189-P del 27/01/2023, la scrivente Soprintendenza Speciale per il PNRR, sulla base delle valutazioni espresse dalla SABAP per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, del contributo dei Servizi II e III della DG-ABAP e sulla base della propria attività istruttoria, ha inviato all’Amministrazione Procedente richiesta di atti integrativi;

CONSIDERATO che la DGVA del MASE, con nota 18825 del 09/02/2023 acquisita dalla scrivente con prot. 1941-A del 13/02/2023, ha chiesto alla società EG COLOMBO S.r.l. di ripresentare un nuovo avviso pubblico in cui *“dia evidenza di quanto sopra rappresentato, ovvero che il progetto in oggetto fa parte di un cluster comprendente anche i progetti di titolarità di EG Pascolo S.r.l. [ID 9054], EG Dolomiti S.r.l. [ID 8744] ed EG Dante S.r.l. [ID 8032] che hanno in comune le opere di rete, al fine della valutazione degli impatti cumulativi”*, e alle società afferenti al suddetto cluster di fornire un riscontro coordinato, in maniera da avviare un’istruttoria congiunta;

CONSIDERATO che la società proponente, con nota del 10/02/2023 acquisita dalla scrivente con prot. 2030-A del 14/02/2023, ha dato riscontro alla richiesta di integrazioni di cui alla nota MIC_SS-PNRR n. 1189 del 27/01/2023;

CONSIDERATO che la società proponente, con nota del 15/02/2023 indirizzata alla DGVA e, per conoscenza, alla scrivente che l’ha acquisita con prot. 2217-A del 16/02/2023, ha dato riscontro alla richiesta di integrazioni di cui alla nota della DGVA del MASE prot. 18825/MiTE del 09/02/2023;

CONSIDERATO che la DGVA del MASE, con nota prot. 33803 del 08/03/2023 acquisita dalla scrivente con prot. MIC_SS-PNRR 3358-A del 08/03/2023, acquisiti i chiarimenti richiesti, ha comunicato il riavvio della consultazione pubblica, ribadendo che il progetto fa parte del cluster richiamato in premessa, con la società EG DOLOMITI S.r.l. come capofila, sia in relazione alle opere di rete che alla valutazione degli impatti cumulativi;

CONSIDERATO che il proponente, con nota del 23/10/2023 acquisita dalla scrivente con prot. 24799-A del 24/10/2023, ha trasmesso documentazione integrativa volontaria, pubblicata sul portale web Valutazioni e Autorizzazioni del MASE;



CONSIDERATO che la scrivente Soprintendenza Speciale per il PNRR, con nota prot. n. 27600-P del 23/11/2023, avendo verificato che con la pubblicazione della documentazione integrativa volontaria sul portale web Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del MASE è stato dato avvio in data 06/11/2023 alla nuova consultazione pubblica ai sensi del comma 5 art.24 D. Lgs.152/2006, ha richiesto alla Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara di esprimere il proprio parere di competenza a seguito della nuova consultazione pubblica, e ai Servizi II e III della DG ABAP di fornire il proprio contributo istruttorio;

CONSIDERATO che la Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, con nota prot. n. 8-P del 02/01/2024 acquisita dalla scrivente con prot. n.487-A del 05/01/2024, esaminata la documentazione di progetto e le integrazioni pubblicate sul portale web Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del MASE ha trasmesso la propria istruttoria di competenza;

CONSIDERATO che il Servizio III - Tutela del patrimonio storico artistico e architettonico della DG-ABAP, con nota prot. MIC_SS-PNRR n.1033-I del 10/01/2024, ha inviato il proprio contributo istruttorio;

CONSIDERATO che il Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico della DG-ABAP, con nota prot. MIC_SS-PNRR n.2312-I del 19/01/2024, ha inviato il proprio contributo istruttorio;


CONSIDERATO che il progetto in esame fa parte di un cluster comprendente anche i progetti di titolarità dello stesso gruppo, EG Dante S.r.l [ID_VIP 8032], EG Dolomiti S.r.l [ID_VIP 8744], ed EG Pascolo [ID_VIP 9054], sia in relazione alle opere di rete che alla valutazione degli impatti cumulativi, e che la capofila proponente per le opere di connessione è la società EG DOLOMITI SRL;

CONSIDERATO che il progetto si sviluppa su una superficie complessiva di 25,33 ettari e prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico complessivamente di capacità nominale pari a 19,3 MWp, sito nel territorio comunale di Argenta (FE), con installazione di 32.704 moduli fotovoltaici di potenza nominale pari a 590 W, del tipo bifacciali e installati “a terra” su strutture tipo tracker (inseguitore solare) mono-assiale Nord/Sud;

CONSIDERATO che, come si rileva negli elaborati di progetto, il campo fotovoltaico prevede la realizzazione di un sistema di viabilità interna e/o perimetrale che possa consentire in modo agevole il raggiungimento di tutti i componenti in campo, sia per garantire la sicurezza dell’opera, che per la corretta gestione nelle operazioni di manutenzione. L’impianto sarà schermato da fasce di mitigazione costituite da siepi di specie autoctone e sarà protetto contro gli accessi indesiderati mediante l’installazione di una recinzione perimetrale e dal sistema di illuminazione e videosorveglianza. L’accesso carrabile sarà costituito da un cancello a due ante in pannellature metalliche, larghezza 4 metri e montato su pali in castagno infissi al suolo. La recinzione perimetrale sarà realizzata con rete metallica rombata plastificata a maglia larga alta 2 metri e sormontata da filo spinato, collegata a pali di castagno alti 3 metri infissi direttamente nel suolo per una profondità di 100 cm. La rete metallica non sarà realizzata a totale chiusura del perimetro, rispetto al piano campagna, infatti, sarà lasciato un passaggio di altezza 20 cm che consenta il passaggio della fauna selvatica di piccola taglia. Sia la viabilità perimetrale che quella interna avranno larghezza di 3 m; entrambe



i tipi di viabilità saranno realizzate in battuto e ghiaia (materiale inerte di cava a diversa granulometria) (Relazione descrittiva, elaborato BR1-REL01, pag.9);



Il cluster comprendente diversi progetti, compreso il progetto in analisi identificato con ID 8020, collocato circa 2km a est del centro storico di Argenta e dal Parco del Delta del Po - Valli di Argenta (elab. SS-PNRR).

CONSIDERATO che l’impianto fotovoltaico sarà completato dall’installazione di una cabina di interfaccia e da una control room, entrambe ubicate quanto più possibile in corrispondenza del punto di accesso al campo o in zona facilmente accessibile, sia per motivi funzionali che di sicurezza. La control room e la cabina di interfaccia saranno realizzate in un unico manufatto in cemento armato vibrato (c.a.v.) di dimensioni 16.450 L x 3.000 H x 4.000 P ;

CONSIDERATO che il cavidotto per la connessione dell’impianto fotovoltaico alla rete di trasmissione nazionale è una linea in cavo interrato con livello di tensione 36 kV, che dall’impianto raggiunge la cabina di raccolta e quindi la prevista nuova stazione elettrica di trasformazione 380/132/36 kV di Terna, localizzata in territorio del comune di Portomaggiore;

CONSIDERATO che dalla analisi della **situazione vincolistica** dell’area, la Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara nel suo parere conclusivo di cui alla citata nota prot. 8/2024, ha delineato il quadro seguente:



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

Beni paesaggistici

“...si prende atto che sull'area occupata dal nuovo impianto sito nel comune di Argenta e dalla nuova [stazione Elettrica] localizzata nel comune di Portomaggiore non insistono tutele ai sensi della parte III del D.Lgs. 42/2004. Si rileva invece che alcune porzioni del cavidotto di connessione ricadono nelle fasce di rispetto della Fossa Masina, della Fossa Sabbiola (tronco inferiore e superiore), della Fossa di Benvignante (tronco inferiore e superiore), aree tutelate ai sensi dell'art. 142 c. 1 lett. c). [...] Non si rilevano possibili interferenze con altri ambiti sottoposti a tutela paesaggistica, quali la zona della Valle del Mezzano e le aree del Parco Regionale Delta del Po, collocati tutti a distanza considerevole dalle aree di intervento”.

Tra la documentazione presentata compare anche la Stazione Elettrica dell'intero cluster che non ricade in aree di tutela paesaggistica, ma risulta limitrofa alle stesse. Analogamente non ricadono in area di tutela paesaggistica le linee aeree di connessione alla rete AT esistente.

La strada di accesso alla nuova stazione elettrica che prosegue la via Portoni Bandissolo ricade, invece, in area soggetta a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. c) come vi ricadono parte delle piste di cantiere necessarie per realizzare le connessioni alle linee aeree AT esistenti.

L'impianto fotovoltaico previsto non ricade in aree di tutela del PTPR né del PTCP. Vi ricade solo la strada di accesso alla Stazione elettrica e parte delle piste di cantiere prima citate.

Beni architettonici

Nelle aree direttamente coinvolte e nelle aree limitrofe, non sussistono immobili tutelati dalla Parte II del D.Lgs 42/2004.

Beni archeologici

L'area in oggetto si trova in corrispondenza di due paleovalvei antichi, in prossimità di una villa rustica di epoca romana recentemente indagata in loc. Sant'Antonio. Inoltre è possibile che sia presente una cerchia muraria medievale relativa alla città di Argenta, in corrispondenza delle opere in oggetto. Il progetto non interessa zone coincidenti o limitrofe ad aree attualmente sottoposte a vincolo statale o locale di tutela archeologica.

CONSIDERATO che con riferimento **all'esplicitazione degli impatti potenziali** a alla loro valutazione in relazione alla realizzazione dell'intervento proposto la Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara nel suo parere conclusivo di cui alla citata nota prot. 8/2024 ha delineato il quadro seguente:

Beni paesaggistici

Con riferimento al campo fotovoltaico previsto al di fuori dei perimetri di tutela di cui alla Parte III del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., se ne evidenzia innanzitutto il forte impatto visivo. Essendo le opere di connessione completamente interrato ed in corrispondenza di strade esistenti, si ritengono le stesse prive di rilievo dal punto di vista dell'impatto paesaggistico.



Pertanto l'impatto diretto sulle aree di tutela paesaggistica non è presente, mentre è sicuramente presente un impatto indiretto, in quanto la percezione del paesaggio di pianura viene ad essere modificata dall'inserimento degli impianti a terra. Per questo motivo gli interventi di inserimento paesaggistico assumono una fondamentale importanza e dovrebbero essere differenziati rispetto al contesto, considerato anche quanto prodotto relativamente ai profili altimetrici e ai punti di vista più rilevanti individuati tra cui anche il n. 2 che corrisponde ad un percorso ciclabile individuato a livello provinciale.

Si segnala che contestualmente in territori limitrofi sono state presentate numerose altre istanze per impianti fotovoltaici oltre a quelli evidenziati nella tavola prodotta in risposta alla richiesta di integrazioni della Soprintendenza Speciale. Come anche evidenziato nell'osservazione dell'Unione Valli e Delizie alcuni impianti non sono stati rappresentati.

Premesso quanto sopra esposto, tuttavia, nessuno dei territori interessati dall'impianto è soggetto a tutela paesaggistica. Le opere di mitigazione proposte sono costituite da filari arborei/arbustivi progettati con una varietà di specie autoctone, su impianto irregolare, piantumate all'esterno del recinto dell'impianto. Tali opere contribuiscono a rendere meno percepibile la presenza dell'impianto fotovoltaico a terra.

La nuova stazione elettrica non presenta interventi di mitigazione, né sono stati previsti interventi di mitigazione per le nuove linee aree di connessioni con le reti aree esistenti, che comunque non ricadono in aree di tutela paesaggistica.


Beni architettonici

Non si registrano impatti sui beni tutelati ai sensi della Parte II del D. Lgs. 42/2004.

Beni archeologici

Il quadro conoscitivo noto e la Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico pongono in evidenza alcune zone a rischio e potenziale alto, medio e basso. Si ritiene necessario preservare quanto non ancora scoperto e accertare quindi la presenza di frequentazioni antiche.





L'area dell'impianto ID 8020, e est del centro storico di Argenta e del Parco del Delta del Po - Valli di Argenta (elab. SS-PNRR).

CONSIDERATO che l'impianto fotovoltaico non ricade in aree di tutela paesaggistica ai sensi della Parte III del D. Lgs. 42/2004 e che il proponente prevede interventi di "mitigazione" atti a favorire l'inserimento dell'intervento nel contesto;

CONSIDERATO che il paesaggio di pianura è caratterizzato da lievi dislivelli ed i punti di vista dai quali si possono percepire gli impianti, oltre la vegetazione proposta per la mitigazione, sono esclusivamente dalle strade o da eventuali percorsi ciclopeditoni esistenti o futuri lungo gli argini di alcuni corsi d'acqua;

CONSIDERATO, infine, che è previsto il ripristino dello stato dei luoghi, quando l'impianto in valutazione non sarà più in esercizio;

CONSIDERATO che l'impianto non interferisce con beni tutelati ai sensi della Parte II del D. Lgs. 42/2004, che non ricade nei buffer definiti ai sensi dell'art. 20 c.8 lett. c-quater del D.Lgs. 199/2021, così come introdotto dall'art. 6 c.1 lett. a) del D.L. 50/2022, e modificato con l'art. 47 co. 1 del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con legge 21 aprile 2023, n.41, e che, pertanto, l'impianto ricade tra le aree idonee ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 42/2004;

CONSIDERATO che l'attraversamento dei corsi d'acqua avviene sempre in sotterranea tramite la tecnica TOC che non richiede scavi a cielo aperto;

CONSIDERATO che il trattamento dei suoli prevede la conservazione delle superfici naturali tranne che per la viabilità e per i piani di posa e le aree di accesso ai manufatti architettonici e considerato, infine che per gli impianti è previsto il ripristino dello stato dei luoghi quando lo stesso non sarà più in esercizio e che pertanto l'intervento è considerato reversibile;

VISTO il contributo del Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico della DG-ABAP, prot. MIC_SS-PNRR n. 2312 del 19/01/2024 che si riporta integralmente:

Considerato che, sulla base delle determinazioni della Soprintendenza sulla suddetta documentazione e dell'identificazione delle aree di rischio archeologico, si ravvisa un grado medio e alto nell'area dell'impianto e su parte dell'area interessata dalle opere di connessione, delineando quindi un potenziale impatto negativo delle lavorazioni previste su quanto ancora conservato nel sottosuolo altamente probabile, anche nelle aree valutate di grado medio e basso;

Ritenuto pertanto che sussistano le condizioni di assoggettabilità alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico come prevista dall'art. 1, c. 7 e ss. dell'All. I.8 del D.Lgs. 36/2023;

si ritiene l'opera in progetto compatibile con la tutela del patrimonio archeologico, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

ante operam:

esecuzione di trincee preventive nell'area del sedime dell'impianto fotovoltaico e nella parte di tracciato delle opere di connessione individuate come a rischio archeologico alto nella documentazione prodromica, da concordare secondo le indicazioni della Soprintendenza e da concludersi entro e non oltre la data prevista per l'avvio dei lavori.

corso d'opera:

le opere di scavo delle opere di connessione valutate a rischio medio e basso dovranno essere condotte sotto assistenza archeologica, secondo le indicazioni della Soprintendenza.

Restano, in ogni caso, salve le determinazioni conclusive della Soprintendenza di cui all'art. 1, c. 9 dell'All. I.8 al D.Lgs. 36/2023 in esito alle indagini prescritte. Si evidenzia che, in caso di rinvenimenti, la Soprintendenza potrà dettare ulteriori prescrizioni necessarie alla loro tutela, e che potranno comportare specifiche soluzioni tecniche e/o modifiche progettuali, anche sostanziali.

RITENUTO di condividere il parere endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, e i contributi del Servizio III e del Servizio II della Direzione Generale ABAP, per gli aspetti di rispettiva competenza;

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO, RITENUTO e VALUTATO



QUESTA SOPRINTENDENZA SPECIALE ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società EG Colombo S.r.l per la realizzazione del Progetto identificato con **ID_VIP 8020** relativo ad un “Impianto fotovoltaico avente potenza potenziale pari a 19,3 MW e delle relative opere di connessione alla rete elettrica e RTN, da realizzarsi nel Comune di Argenta (FE)”, **subordinato all’ottemperanza delle condizioni di seguito impartite:**

A. PER GLI ASPETTI PAESAGGISTICI

1. Gli interventi di “mitigazione” dovranno essere differenziati verso i diversi contesti. Considerati gli elaborati prodotti sull’intervisibilità del sito, dalla quale si evince che l’impianto risulta essere visibile pressoché a 360° da tutti e tre i punti di vista esaminati e considerati i profili altimetrici documentati nella Relazione paesaggistica, dai quali si evince che a nord e a ovest i punti di vista sono lievemente sopraelevati rispetto alla quota del terreno del futuro impianto, che a ovest corre la ferrovia e a nord è individuato un percorso ciclabile di rilevanza provinciale, i margini perimetrali dovranno avere mitigazioni diversificate. Pertanto, lungo i margini perimetrali rivolti a nord e ad ovest, dovrà essere almeno raddoppiata la profondità della fascia arborea/arbustiva, prevista in progetto pari a 5 m, con un impianto arboreo/arbustivo a più filari o a macchia e filari.
2. Per i manufatti presenti all’interno dell’impianto, collocati in prossimità delle opere di “mitigazione”, dovranno essere utilizzate tinteggiature grigio/verdi; mentre per eventuali altri manufatti più isolati nel contesto del paesaggio rurale, sono da preferire i toni caldi e chiari delle terre;
3. I suoli, ad esclusione della viabilità interna e quelli utilizzati per i piani di posa e le aree di accesso ai manufatti architettonici, dovranno mantenere il loro carattere naturale;
4. la viabilità all’interno degli impianti dovrà essere realizzata favorendo comunque la permeabilità dei suoli e utilizzando finiture coerenti con la gamma cromatica del suolo (es: calcestre o terra stabilizzata);
5. l’attraversamento dei corsi d’acqua dovrà avvenire sempre in sotterranea tramite la tecnica TOC che non richiede scavi a cielo aperto;
6. i moduli fotovoltaici dovranno essere monocristallini a bassa riflettanza, con telaio di identica cromia;
7. tutti gli elementi metallici (ad es. elementi strutturali dell’impianto, recinzioni, cancelli, ecc. ...), in analogia con il punto precedente, dovranno essere realizzati con finiture opache non riflettenti comprese quelle della stazione utente;

Per la stazione elettrica:

8. anche per la stazione elettrica dovranno essere previste opere di “inserimento paesaggistico”, quali, ad esempio, l’impianto di macchie arbustive/arboree alternate lungo il perimetro, evitando di adottare soluzioni che prevedono la piantumazione di formazioni lineari continue lungo lo stesso;



9. le cinque torri faro dovranno essere ridotte di almeno 10 m di altezza;
10. i nuovi sostegni delle linee elettriche aeree di collegamento con le linee esistenti AT, dovranno avere l'altezza minima tra quelle rispondenti ai requisiti di legge e dovranno utilizzare preferibilmente la posizione dei sostegni esistenti, eventualmente prevedendone la sostituzione;
11. anche per la stazione elettrica e per le linee aeree di collegamento con la rete esistente AT dovranno essere rispettate le condizioni descritte ai punti 2 e 7.

Numero condizione	A1 – A11
Ambito di applicazione:	Aspetti progettuali componenti/ paesaggio e beni culturali
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza:	ANTE OPERAM Progettazione esecutiva
Verifica di ottemperanza: Ente vigilante	<ul style="list-style-type: none"> • Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio – Servizio V “Tutela del paesaggio” • Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara
Ente coinvolto:	nessuno

12. Per le piste di cantiere necessarie alla realizzazione dei sostegni della linea AT e ubicate in area di tutela paesaggistica, si dovrà prevedere, alla fine del cantiere, il ripristino dello stato dei luoghi.

Numero condizione	A12
Ambito di applicazione:	Aspetti progettuali componenti/ paesaggio / beni culturali
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza:	POST OPERAM 1. Fine lavori
Verifica di ottemperanza: Ente vigilante	Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio – Servizio V “Tutela del paesaggio” Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara
Ente coinvolto:	nessuno

13. Alla dismissione dell'impianto si dovrà provvedere, senza soluzione di continuità, al ripristino dello stato dei luoghi, con l'esclusione delle fasce di vegetazione realizzate, quale mitigazione paesaggistica dell'intervento, in prossimità delle aree soggette a tutela paesaggistica lungo i corsi d'acqua e in corrispondenza della via Argine Circondariale del Mezzano.



Numero condizione	A13
Ambito di applicazione:	Aspetti progettuali componenti/ paesaggio / beni culturali
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza:	POST OPERAM 1. Fase di dismissione dell'opera
Verifica di ottemperanza: Ente vigilante	<ul style="list-style-type: none"> • Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio – Servizio V “Tutela del paesaggio” • Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara
Ente coinvolto:	nessuno

B. PER GLI ASPETTI ARCHEOLOGICI

1. Dovranno essere eseguite trincee preventive nell'area del sedime dell'impianto fotovoltaico e nella parte di tracciato delle opere di connessione individuate come a rischio archeologico alto nella documentazione prodromica, da concordare secondo le indicazioni della Soprintendenza e da concludersi entro e non oltre la data prevista per l'avvio dei lavori.

Numero prescrizione	B1
Ambito di applicazione:	Aspetti progettuali componenti/ paesaggio e beni culturali
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza:	ANTE OPERAM Progettazione esecutiva
Verifica di ottemperanza: Ente vigilante	<ul style="list-style-type: none"> • Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio – Servizio II “Scavi e Tutela archeologica” • Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara
Ente coinvolto:	nessuno

2. Le opere di scavo delle opere di connessione valutate a rischio medio e basso dovranno essere condotte sotto assistenza archeologica, secondo le indicazioni della Soprintendenza.

Numero prescrizione	B2
Ambito di applicazione:	Aspetti progettuali componenti/ paesaggio e beni culturali
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza:	CORSO D'OPERA 1. Fase di allestimento del cantiere e lavori per la realizzazione dell'opera



Verifica di ottemperanza: Ente vigilante	<ul style="list-style-type: none"> • Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio – Servizio II “Scavi e Tutela archeologica” • Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara
Ente coinvolto:	nessuno

Restano, in ogni caso, salve le determinazioni conclusive della Soprintendenza di cui all’art. 1, c. 9 dell’All. I.8 al D.Lgs. 36/2023 in esito alle indagini prescritte. Si evidenzia che, in caso di rinvenimenti, la Soprintendenza potrà dettare ulteriori prescrizioni necessarie alla loro tutela, e che potranno comportare specifiche soluzioni tecniche e/o modifiche progettuali, anche sostanziali.

Il Responsabile del Procedimento
U.O.T.T. n. 7 - Arch. Francesco Eleuteri
(tel. 06/6723.4831 – francesco.eleuteri@cultura.gov.it)



Il Dirigente del Servizio V DG ABAP
(Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA)

II SOPRINTENDENTE SPECIALE per il PNRR
(Dott. Luigi LA ROCCA)

